Cassazione penale sez. I, 28/01/2026, n. 3752

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da

Dott. SIANI Vincenzo - Presidente

Dott. ALIFFI Francesco - Relatore

Dott. GALATI Vincenzo - Consigliere

Dott. GENOVESE Antonino Francesco - Consigliere

Dott. GRIECO Teresa - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da

Ze.Mu. nato il (Omissis)

avverso il decreto del 22/12/2025 del GIUDICE DI PACE di CALTANISETTA

udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

sentite le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, riportandosi alla memoria scritta in precedenza depositata dal PG SIMONETTA CICCARELLI.

L'Avvocatura erariale si è costituita per il Ministero dell'Interno svolgendo articolate considerazioni e prospettando la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 22 dicembre 2025 il Giudice di pace di Caltanissetta, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 286/1998, ha disposto la proroga del trattenimento disposto nei confronti di Ze.Mu. dal Questore di Siracusa.

2. Avverso tale provvedimento Ze.Mu., per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento sulla base di tre motivi.

2.1. Con il primo denuncia nullità del procedimento per violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.

Lamenta che la procedura seguita ha compresso, in maniera intollerabile e radicale, il diritto di difesa del ricorrente, rendendo la partecipazione del difensore una mera formalità, tenuto conto dell'impossibilità di conferire utilmente con il l'assistito e di esaminare la documentazione prodotta dall'Amministrazione.

Al riguardo evidenzia i tempi ristrettissimi in cui è stata disposta la proroga l'istanza è stata depositata dalla Questura alle ore 8 56 del 22/12/2025; la comunicazione di fissazione dell'udienza è pervenuta alla difesa alle ore 9 24, per un'udienza fissata meno di un'ora dopo, alle 10 30 dello stesso giorno.

Rimarca che la fissazione dell'udienza contestualmente al deposito dell'istanza, senza concedere alcun termine a difesa, costituisce altresì una violazione macroscopica del principio del contraddittorio.

2.2. Con il secondo motivo deduce nullità del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 5, D.Lgs. 286/1998, all'art. 15, paragrafi. 2 e 4, della Direttiva 2008/115/CE e all'art. 13 Cost dell'art. 14 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, dell'art. 13Cost. e dell'art. 111 Costituzione.

Lamenta che II Giudice di pace ha disposto la proroga in assenza delle condizioni previste dalla legge e senza effettuare il necessario controllo giurisdizionale.

Discostandosi dai principi affermati dalla giurisprudenza, civile e penale, ha, infatti, considerato adempiuto l'onere dell'Amministrazione di dimostrare il compimento di "ogni ragionevole sforzo" per superare le difficoltà in merito all'accertamento dell'identità dello straniero e all'acquisizione dei documenti di viaggio, nonostante la stessa si sia limitata a inviare tre comunicazioni via PEC al Consolato marocchino (in data 30 settembre, 23 ottobre e 10 dicembre 2025), peraltro con un'inspiegabile intervallo di quasi due mesi tra il secondo e il terzo sollecito.

In presenza di tale prolungato silenzio da parte dell'autorità consolare marocchina, il decidente, anziché aderire acriticamente alle argomentazioni della Questura, avrebbe dovuto rilevare l'insussistenza di effettive e concrete prospettive di rimpatrio in tempi brevi, situazione di per sé ostativa alla proroga del trattenimento. Viceversa, concedendo la proroga, in assenza di una concreta possibilità di eseguire l'espulsione, ha illegittimamente trasformato la misura del trattenimento da strumentale a meramente afflittiva, in palese contrasto con l'art. 13 Cost. e con la finalità prevista dalla Direttiva Rimpatri.

3. Con il terzo motivo denuncia nullità del provvedimento per motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi allegati dalla difesa.

Lamenta che il Giudice di Pace, ricorrendo a formule di stile o rinvio alle deduzioni dell'Amministrazione, non ha adempiuto all'obbligo di motivare il provvedimento limitativo della libertà personale nei termini imposti dall'art. 13 Cost., quindi con una valutazione specifica della situazione concreta, ed ha completamente ignorato le argomentazioni con cui la difesa aveva specificamente contestato a) la natura meramente formale e non diligente dell'attività della Questura; b) l'assenza di una ragionevole prospettiva di rimpatrio a fronte di tre mesi di silenzio consolare; c) l'inidoneità della mera pendenza di una richiesta a giustificare la proroga.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato per le ragioni e nei limiti indicati nel prosieguo.

1. Il primo motivo, relativo alla violazione del diritto di difesa, è infondato.

Come già osservato da questa Corte nella sentenza n. 38426 del 26/11/2025, non massimata, l'art. 14 D.Lgs. 286 del 1998 prevede esclusivamente il termine di 48 ore entro il quale il deve essere fissata e iniziata l'udienza per la convalida ovvero per la proroga del trattenimento mentre non fissa un termine specifico per la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore. Non può, quindi, farsi riferimento ad un parametro normativo per individuare un limite temporale idoneo a garantire un corretto esercizio del diritto di difesa.

Certamente vi è la necessità di garantire al difensore un tempo congruo per partecipare, anche da remoto, all'udienza. Nel caso di specie, nonostante la obbiettiva ristrettezza dello spazio temporale intercorrente tra la

notifica e la celebrazione dell'udienza, tale partecipazione è regolarmente avvenuta e il difensore è stato in grado di predisporre e depositare una memoria articolata nella quale ha esposto gli argomenti a sostegno del rigetto della richiesta presentata dalla Questura.

D'altra parte, anche in tema di convalida dell'arresto, misura al pari del trattenimento limitativo della libertà personale, si è ritenuto affetto da nullità, per inidoneità dell'atto a conseguire il suo scopo, "l'avviso di fissazione dell'udienza inviato al difensore con anticipo talmente ridotto, rispetto a quello di celebrazione dell'udienza", solo se possa ragionevolmente presumersi "una oggettiva impossibilità di una partecipazione informata al compimento dell'attività giudiziaria" (Sez. 4, n. 3820 del 03/12/2014, dep. 27/01/2015, Tetto, Rv. 261947) Si è infatti convincentemente rilevato che l'art. 390, comma secondo, cod. proc.pen. non prevede un termine minimo per la notifica dell'avviso da valere in tutti i casi ("il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero e al difensore"), ma rimette la valutazione sulla congruità del termine fissato rispetto al raggiungimento scopo di consentire l'esercizio effettivo del diritto di difesa al prudente apprezzamento del giudice che dovrà tener conto delle variabili circostanze del singolo caso oltre che delle esigenze di speditezza del procedimento.

Le caratteristiche di urgenza proprie della procedura, parimenti ravvisabili anche quando viene richiesta la proroga del trattenimento, in altro settore dell'ordinamento, quello del mandato di arresto europeo, sono state ritenute così rilevanti da escludere che sia configurabile la nullità anche nel caso in cui il difensore non sia stato posto in condizione di partecipare all'udienza o, quanto meno, di nominare un sostituto proprio, argomentando dalla mancata previsione normativa di un termine di preavviso per la comunicazione al difensore dell'udienza di convalida dell'arresto (Sez. 6, n. 7025 del 08/01/2021 Jovanovic Jugoslav. Rv. 280633 - 01).

2. Il secondo ed il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente in ragione della connessione logica delle questioni poste, sono infondati.

Nel regime introdotto dal D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, ai fini della ricorribilità per cassazione del provvedimento di convalida o di proroga della Corte d'Appello del giudice di pace, limitata, tra l'altro, ai motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nella nozione di "violazione di legge" va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, intesa come del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'"iter" logico seguito dal giudice (Sez. 1, n. 2967 del 24/01/2025, K., Rv. 287362 - 03).

Come chiarito dalla giurisprudenza delle sezioni penali di questa Corte, sia pure nell'ambito delle misure di prevenzione, ma in un contesto ordinamentale, nel quale comunque il ricorso per cassazione è circoscritto alla denuncia della violazione di legge - ciò che rappresenta la base minima costituzionalmente garantita del ricorso "contro i provvedimenti sulla libertà personale", ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost. - nella nozione di violazione di legge va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento (ex plurimis, v. Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01), intesa quest'ultima come motivazione "del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento" trattandosi di vizio che sostanzia una "inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali" (così, tra le tante, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).

Del resto, secondo il consolidato orientamento della prima sezione civile di questa Corte, il trattenimento dello straniero, che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all'espulsione, costituisce una misura privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata (Sez. 1., 22 gennaio 2021, n. 1322; Sez. 1, 30 ottobre 2019, n. 27939).

Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'Autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Sez. 1, 7 gennaio 2021, n. 82; Sez. 1., 28 febbraio 2019, n. 6064) ed ordinanza del 4.6.2021, n. 15647, in motivazione).

2. Tanto posto, non sussistono né il vizio di violazione di legge né il vizio motivazionale sindacabile in questa sede soltanto nei limiti di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

2.1. La proroga dei trattenimenti è disciplinata dal comma 5 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 286/1998.

A mente del primo periodo "La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi tre mesi. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori tre mesi. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Il termine complessivo di sei mesi può essere prorogato dal giudice, su richiesta del questore, per ulteriori periodi di tre mesi e per una durata complessiva non superiore ad altri dodici mesi, nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento sia durata più a lungo a causa della mancata cooperazione da parte dello straniero o dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi.".

Il secondo periodo prevede che "Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presentino gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori tre mesi".

2.2. La valutazione cui è tenuto il giudice della convalida varia a seconda che si tratti della prima proroga o di quelle successive, attesa la progressiva intensificazione delle condizioni che giustificano la privazione della libertà personale, dovendo appurare, nel primo caso, che occorra protrarre il trattenimento per il tempo strettamente necessario all'amministrazione per predisporre il rimpatrio, mentre, nel secondo caso, che tale protrazione sia necessaria per completare un'identificazione ormai probabile, alla luce degli elementi concreti già emersi, ovvero per ultimare le operazioni di rimpatrio sotto il profilo organizzativo (Cass. Civ., Sez. 1, n. 370 del 08/01/2025, Rv. 673833 -01).

2.3. Il provvedimento impugnato ha dato adeguatamente conto dei presupposti cui disciplina legislativa subordina la proroga.

A differenza di quanto dedotto dal ricorrente, il percorso motivazionale, lungi dal ridursi alla affermazione di sussistenza tout court dei presupposti di cui all'art. 14 cit., ha riscontrato il requisito delle difficoltà di accertamento dell'identità del trattenuto tenendo ben presenti le prospettive che devono sempre essere, effettive e concrete, di rimpatrio secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 5-bis D.Lgs. n. 286 del 1998 ("Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un centro di permanenza per i rimpatri, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale, ovvero dalle circostanze concrete non emerga più alcuna prospettiva ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di origine o di provenienza"), tenuto conto del periodo considerevole già trascorso dall'inizio della misura limitativa della libertà personale.

Al riguardo ha evidenziato - con puntuale riferimento alla documentazione allegata dal Questore nella richiesta di proroga (richiesta di identificazione e di rilascio del lasciapassare e solleciti rispettivamente inviati al Consolato Marocchino di Palermo il 30/09/2025, il 23/10/2025 ed il 10/12/2025) - che le attività

amministrative per il rimpatrio sono in corso e che, alla luce dell'interlocuzione avviata l'ostacolo al rimpatrio dello straniero è costituito da una situazione transitoria e superabile non essendovi alcuna prova che "al momento il Regno del Marocco non rilasci l'identificazione e il lasciapassare dei suoi cittadini".

3. Il ricorso, per quanto sin qui esposto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità' e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge.

Così deciso in Roma il 28 gennaio 2026.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2026.